



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 16 FEBBRAIO 2009

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 2 Febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE

con l'assistenza del Segretario Sig. Emanuele DANIELE;

RECLAMO N. 64 della società A.S.D. BOCALE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 79 del 08.01.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Natile 2003 – Bocale Calcio del 20.12.2008 -col punteggio di 0 - 3).

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;

RILEVA

La reclamante impugna la decisione del giudice di prime cure che le ha inflitto la punizione della perdita della gara Natile 2003 – Bocale Calcio del 20.12.2008 con il punteggio di 0 – 3.

La sanzione consegue alla posizione irregolare del calciatore Bueti Salvatore che ha disputato la gara in epigrafe, prima utile a scontare una giornata di squalifica inflittagli dal giudice.

Il Bocale Calcio sostiene che:

- il ricorso in primo grado era da dichiararsi inammissibile in quanto il Natile non aveva adempiuto alla prescrizione dettata dal C.G.S. all'art. 38 comma 7 per cui "tutti gli atti previsti dal presente codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Tale circostanza sarebbe provata dall'indagine esperita sul sito internet della "Mail Express" incaricata della spedizione, che comprova il rientro *senza esito* alla sede di partenza della nota;
- il C.U. 139 del 7.5.2007 che certificava e notificava la sanzione della squalifica riporta il nominativo del calciatore in maniera errata, Baeti Salvatore e non Bueti Salvatore; ciò avrebbe reso impossibile l'identificazione dello stesso;
- il tesseramento del Bueti è avvenuto in data 6 dicembre 2008, per cui la prima gara utile a scontare la squalifica era quella disputata dal Bocale il giorno seguente (7.12.2008) e non la gara giocata il 20 dicembre.

Premesse le ragioni fatte valere dalla reclamante, va chiarito quanto segue.

Non merita pregio la doglianza relativa all'erronea indicazione del cognome del calciatore, atteso che i dati per come riportati nel comunicato ufficiale citato erano sufficienti - usando ella diligenza ordinaria richiesta in tali casi - ad individuare il calciatore squalificato. Tra altro, contrariamente a quanto dal Bocale affermato la società stessa era al corrente della provenienza dall'Eufemiese del calciatore, per come espressamente riportato nella richiesta di tesseramento. E tale elemento distintivo, riportato nel comunicato, eliminava di fatto ogni possibilità di errore nell'identificazione del calciatore.

Parimenti è da dirsi per quella relativa alla vigenza del tesseramento che è da ritenersi decorrere dal 9 dicembre 2008 per come chiaramente attestato dalla richiesta inviata dal Bocale all'Ufficio Tesseramenti con raccomandata nella data da ultimo citata.

In merito da ultimo, ma non da ultimo, all'argomentazione relativa all'inammissibilità relativa al reclamo di primo grado per il mancato adempimento degli obblighi di notifica alla controparte, si ritiene che il disposto dell'art.38 comma 7, riportato a sostegno della propria tesi dal Bocale, faccia riferimento esclusivamente alle modalità di comunicazione degli atti inviati a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica consentiti dal Codice di Giustizia Sportiva a patto che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Nel caso di lettera raccomandata o mezzo equipollente (nel caso che occupa raccomandata a garanzia di ricezione con servizio reso da poste private autorizzate dal Ministero).è sufficiente inviare copia del reclamo alla controparte, con l'ulteriore prescrizione - fissata in chiusura dell'articolo 44 comma 5 - dell'allegazione al reclamo stesso dell'attestazione dell'invio alla controparte.

Per quanto sopra esposto le tesi delle reclamante sono destituite di fondamento ed il reclamo va pertanto rigettato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 16 Febbraio 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

|                  |         |            |
|------------------|---------|------------|
| - Avv. Romano    | GENTILE | PRESIDENTE |
| - Avv. Maurizio  | RODINO' | COMPONENTE |
| - Avv. Giampiero | TORALDO | COMPONENTE |

con l'assistenza del Segretario Sig. Emanuele DANIELE;

**RECLAMO N. 73 della società A.S.D. S.S. RENDE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 94 del 05.02.2009 (Ammenda di € 500,00).**

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

-in via preliminare che, ai sensi dell'art.35, comma 1, del C.G.S., i rapporti dell'arbitro e degli assistenti arbitrali hanno valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, nel caso in esame non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante;

ritenuto che i fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale trovano conferma sia nel rapporto dell'assistente arbitrale che del commissario di campo ove risulta in maniera chiara ed inequivoca la riferibilità ai sostenitori della società reclamante del lancio di sputi e di oggetti contro uno degli assistenti arbitrale;

considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 74 della società A.S. REGGIO 2000**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 20 (S.G.S.) del 30.12.2008 (Squalifica calciatore SAPONE Antonino fino al 22.02.2010).**

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

-in via preliminare che, ai sensi dell'art.35, comma 1, del C.G.S., i rapporti dell'arbitro e degli assistenti arbitrali hanno valore di prova assoluta e privilegiata;  
che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Sapone Antonino è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 75 del Sig. GIUDICE Antonello (soc. Vitale Sud spa)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del 28.01.2009 (Squalifica per TRE gare).**

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Giudice Antonello si è reso responsabile di atti di violenza nei confronti di un avversario che veniva colpito alla schiena ed al fondo schiena;  
che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Giudice Antonello è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa.

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi